



COMUNE DI RANICA Provincia di Bergamo

PARERE, AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 4 DEL T.U.E.L., D. L.VO 18.08.2000, N. 267 E S.M.I. DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SUL BILANCIO FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

La sottoscritta, TOGNI MARILISA, responsabile del servizio finanziario di questa Amministrazione Comunale,

- VISTA la proposta di Bilancio finanziario per il triennio 2020 – 2022 e dei suoi allegati, presentata dalla giunta comunale;
- VISTO l'art. 153, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- VISTO l'art. 162 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Principi del bilancio – in particolare il comma 1”;

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il prospetto previsto dal comma 468, dell'art. 1, della legge 232/2016, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al succitato comma 466, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI:

- la legge 28/12/2015, n. 208 – c.d. *Legge di stabilità 2016*;
- la legge 11/12/2016, n. 232 – c.d. *Legge di Bilancio 2017*;
- la legge 27/12/2017, n. 205 - c.d. *Legge di Bilancio 2018*;
- la legge 30/12/2018, n. 145 - c.d. *Legge di Bilancio 2019*;
- il disegno della legge di bilancio 2020;

Esaminate le proposte di entrata e di spesa;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Ranica non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
- nel bilancio 2020 – 2022 è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui all'art. 1, comma 557 quater della legge 27.12.2006, n. 296, come inserito dalla novella di cui all'art. 3, comma 5 bis del D.L. 24.06.2014 n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014 n. 114, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale il contenimento della spesa di personale con riferimento al costo medio del triennio precedente alla entrata in vigore della disposizione stessa (2011-2013);
- nel bilancio 2020 - 2022 non vengono utilizzati i proventi dei permessi di costruire per il finanziamento di spese correnti;
- le previsioni di bilancio sono coerenti con quanto previsto dall' art. 8 della Legge 183/2011 e successive modificazioni in materia di debito pubblico degli enti locali;

- Nel triennio 2020 - 2022 non sono previsti indebitamenti per la realizzazione di investimenti.
- il Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione in ossequio ai nuovi principi contabili è stato quantificato in base alle previsioni di entrata dell'esercizio e all'andamento del fenomeno di insolvenza evidenziato per ogni tipologia di entrata negli ultimi 5 esercizi conclusi (utilizzando la media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata, anche attraverso sistemi extracontabili);
- Il fondo di riserva è stato stanziato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 166, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. (lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio);
- Il Fondo di riserva di cassa, previsto nel primo anno del bilancio 2019 – 2021, è stato stanziato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 166, comma 2-quater, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. (lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,2 per cento dello stanziamento di cassa delle spese finali);

Il bilancio di previsione è stato predisposto in pareggio finanziario complessivo per la competenza, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale ed alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non sono complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata sommati ai contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti.

Le previsioni di competenza di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative al rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, rapportate alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e del Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti, determinano un avanzo economico di € 62.966= per l'anno 2020 ed € 93650 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

In merito alle previsioni di entrata le somme esposte risultano congrue sia relativamente agli accertamenti definitivi dell'esercizio finanziario 2018, sia a quelli dell'esercizio finanziario 2019. Permane il vincolo che per poter attivare gli impegni sulle spese di investimento dovranno essere rimosse le corrispondenti entrate destinate agli investimenti.

Nel calcolo delle previsioni di bilancio si è operata un'attenta valutazione delle spese correnti, mantenendo solo quelle strettamente necessarie a garantire una puntuale erogazione di servizi pubblici essenziali, in stretta correlazione con le esigenze di sviluppo del nostro Ente.

ATTESTA

1. La congruità, la coerenza e l'attendibilità delle previsioni del bilancio finanziario 2020 – 2022 e del DUP 2020 - 2022;
2. Il rispetto dei principi statuiti dall'art. 162 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
3. Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2020 – 2022;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO FINANZIARIO 2020 - 2022 E RELATIVI ALLEGATI

Ranica, 19/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
Marilisa Togni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate